

A parere della Commissione i Paesi Bassi sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti ai sensi degli artt. 9 e 11 della direttiva 2006/112/CE, in quanto hanno incluso in un'unità fiscale non soggetti passivi. Inoltre, i Paesi Bassi sono venuti meno ai loro obblighi ex art. 11 della direttiva IVA non avendo consultato il comitato IVA.

**Impugnazione proposta il 16 febbraio 2011 dalla DTL Corporación, S.L., avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2010, causa T-188/10, DTL Corporación S.L./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

**(Causa C-67/11 P)**

(2011/C 130/20)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

#### Parti

*Ricorrente:* DTL Corporación, S.L. (rappresentante: avv. A. Zuazo Araluze)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, S.L.

#### Conclusioni della ricorrente

Annulare in toto la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2010, causa T-188/10.

Accogliere le seguenti istanze, dedotte in primo grado:

- 1) Annulare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 febbraio 2010, nel procedimento R 767/2009-2.
- 2) Modificare detta decisione con altra decisione di rigetto dell'opposizione a suo tempo presentata dalla Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, S.L. avverso il marchio comunitario n. 5153325 «SOLARIA» (FIGURATIVO), consentendo la registrazione di detto marchio comunitario per tutti i servizi richiesti delle classi 37 e 42.
- 3) Condannare l'UAMI e le altre parti che si costituiscono e si oppongono a tale ricorso, alle spese dello stesso.

#### Motivi e principali argomenti

- 1) Irregolarità del procedimento dinanzi al Tribunale che ledono gli interessi della ricorrente: la domanda di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 77, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale è stata del tutto ignorata (art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea).
- 2) Violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale; con la sentenza si viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup> del Consiglio — attualmente regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 <sup>(2)</sup> — sul marchio comunitario, laddove si afferma espressamente quanto segue:

- a) che l'elemento denominativo del marchio comunitario oggetto di controversia è preponderante nell'insieme del marchio;
- b) che detto elemento denominativo non è preponderante nell'insieme del marchio; contraddizione che incide in modo decisivo nella valutazione del rischio di confusione (art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea).

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 18 febbraio 2011 — Repubblica federale di Germania/Y**

**(Causa C-71/11)**

(2011/C 130/21)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

#### Parti

*Ricorrente:* Repubblica federale di Germania

*Convenuto:* Y

*Altre parti:* Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht; Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

#### Questioni pregiudiziali

- 1) se l'art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/83/CE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che non è ravvisabile un atto di persecuzione nell'accezione della succitata norma in qualunque ingerenza nella libertà di religione che costituisca una violazione dell'art. 9 della CEDU, e che invece una violazione grave della libertà di religione quale diritto umano fondamentale sussista solo quando ne sia colpito il nucleo essenziale.
- 2) Nel caso in cui la questione sub 1 debba essere risolta affermativamente:
  - a) Se il nucleo essenziale della libertà di religione sia circoscritto alla professione del proprio credo e alle pratiche religiose nell'ambito domestico e di vicinato, o se sia ravvisabile un atto di persecuzione ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/83/CE anche nel fatto che nel paese di origine l'esercizio della fede in pubblico comporta un pericolo per l'incolumità, la vita o la libertà fisica, cosicché il richiedente vi rinuncia.

b) Qualora il nucleo essenziale della libertà di religione possa comprendere anche talune pratiche religiose svolte in pubblico:

se, in questo caso, ai fini di una grave violazione della libertà di religione, sia sufficiente che il richiedente percepisca la suddetta pratica della fede come irrinunciabile per se stesso al fine di preservare la propria identità religiosa,

o se, in aggiunta, sia necessario che la comunità religiosa cui il richiedente appartiene consideri la suddetta pratica come un elemento centrale della propria dottrina religiosa,

o se ulteriori restrizioni possano risultare da altre circostanze, ad esempio dalla situazione generale nel paese di origine.

3) Nel caso in cui la questione sub 1 debba essere risolta affermativamente:

se sussista un timore fondato di essere perseguitato nell'accezione dell'art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83/CE, qualora sia accertato che il richiedente, una volta tornato nel paese di origine, compierà talune pratiche religiose — esulanti dal nucleo essenziale — sebbene queste comportino un pericolo per la sua incolumità, vita o libertà fisica, oppure se si possa esigere che il richiedente rinunci a tali pratiche future.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 2)

**Impugnazione proposta il 18 febbraio 2011 dalla Frucona Košice a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 7 dicembre 2010, causa T-11/07, Frucona Košice a.s./Commissione europea, St. Nicolaus — trade a.s.**

**(Causa C-73/11 P)**

(2011/C 130/22)

*Lingua processuale: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* Frucona Košice a.s. (rappresentanti: P. Lasok QC, J. Holmes, barrister, B. Hartnett, barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, St. Nicolaus — trade a.s.

## Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

- 1) annullare la decisione del Tribunale 7 dicembre 2010, causa T-11/07, per quanto concerne il quarto e il sesto motivo dedotti dalla ricorrente nell'atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale;
- 2) accogliere tali motivi come fondati;
- 3) rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida in merito al quinto, sesto, settimo, ottavo e novo motivo della ricorrente, in quanto concernenti il procedimento di esecuzione fiscale;
- 4) condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i due motivi seguenti.

**1) Primo motivo: il Tribunale non ha valutato l'applicazione, da parte della Commissione, del criterio del creditore privato alla luce delle corrette regole di diritto.**

i) La valutazione della Commissione non è stata basata su un criterio giuridico corretto, in quanto la Commissione non ha esaminato i fatti dal punto di vista di un ipotetico investitore privato al fine di determinare se la remissione di debito ai sensi del concordato fosse manifestamente più elevata di quella che tale creditore sarebbe stato disposto ad accordare.

ii) Lo stesso Tribunale ha commesso il medesimo errore della Commissione e non ha affrontato in maniera adeguata la questione di come un investitore privato avrebbe considerato gli elementi sulla base delle informazioni ragionevolmente a disposizione di tale creditore all'epoca in cui il concordato è stato stipulato.

iii) Al contrario, il Tribunale ha confermato una valutazione ex post che rappresentava l'opinione della Commissione in ordine ai vantaggi comparativi della liquidazione giudiziaria e del concordato. Tale valutazione non ha tenuto conto dei rischi e dei ritardi che avrebbero avuto un peso evidente e non trascurabile se fosse stato un investitore privato a decidere come procedere.

iv) La sentenza del Tribunale dovrebbe essere annullata in tale misura, e i motivi pertinenti dedotti dinanzi al Tribunale dalla ricorrente dovrebbero essere accolti.

**2) Secondo motivo: il Tribunale ha illegittimamente tentato di sostituire il proprio ragionamento a quello della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del criterio del creditore privato e/o ha valutato le prove esistenti relative a tale criterio in maniera manifestamente errata, snaturandone così il chiaro significato.**

i) Nel desiderio di salvare la Commissione da errori e omissioni evidenti in relazione all'analisi del probabile ricavato di un procedimento di liquidazione giudiziaria, il Tribunale è andato oltre il ruolo di giudice nell'ambito del sindacato giurisdizionale e ha inteso fornire motivazioni proprie e/o effettuare una propria valutazione economica.

ii) Per quanto concerne i costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria, il Tribunale ha individuato errori evidenti nella valutazione dei fatti da parte della Commissione, e il rigetto del quarto motivo della ricorrente in quanto riferentesi ai costi della liquidazione giudiziaria è stato basato su una sostituzione, operata dal Tribunale, del proprio ragionamento a quello della Commissione e/o su un evidente snaturamento delle prove dinanzi ad esso prodotte.

iii) Nell'esaminare la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria il Tribunale ha snaturato le prove di cui al fascicolo della Commissione, ha illegittimamente tentato di giustificare, con motivazioni proprie, successivamente all'evento, l'omissione della Commissione nel prendere in considerazione tali prove, e non ha esaminato l'argomento della ricorrente secondo cui gli errori nella valutazione economica della Commissione individuati nel ricorso dovevano essere considerati cumulativamente.